

## Edizione di giovedì 20 Agosto 2020

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Chiarimenti dell'Agenzia sulla flat tax del 7% per i titolari di pensione estera**  
di Ennio Vial

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Chiarimenti dell'Agenzia sulla flat tax del 7% per i titolari di pensione estera**

di Ennio Vial

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

L'[articolo 24 ter Tuir](#) ha introdotto, a partire dal 2019, un **nuovo regime fiscale**, per i titolari di **pensione estera che trasferiscono la loro residenza nel Mezzogiorno**, che consiste nell'applicazione della di un **flat tax** del 7% su tutti i redditi prodotti all'estero. L'opzione **dura 10 anni ma può essere revocata anticipatamente dal contribuente**.

L'Agenzia è intervenuta sul tema con la [circolare 21/E/2020](#). Alcuni chiarimenti hanno ad oggetto **casistiche particolari**, come quella del decesso del neo residente, che non è il caso di approfondire in questa sede.

In linea di massima i chiarimenti forniti non affrontano particolari dubbi interpretativi e, tutto sommato, potevano già essere **desumibili dalla lettura della norma e della circolare 17/E/2017** che ha, a suo tempo, **affrontato il "regime dei paperoni"** di cui all'[articolo 24 bis](#) e, più in generale, i **vari regimi degli impatriati**.

Il recente intervento, tuttavia, non manca di offrire qualche **passaggio degno di approfondimento**. In passato ci si chiedeva se il regime fosse fruibile dai **titolari di pensione estera che, in aggiunta a questa, percepissero anche una pensione italiana**. Ovviamente la pensione italiana non avrebbe potuto beneficiare della **flat tax** ma l'opzione per il regime sembrava possibile.

Invero, la circolare appare **molto meno permissiva sul punto**, laddove, riferendosi all'**ambito soggettivo**, precisa che si tratta di **soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere** e di assegni ad essi equiparati **erogati esclusivamente da soggetti esteri**. Sono esclusi **dal regime in esame**, invece, i soggetti non residenti che **percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia**.

Il passaggio, invero, non brilla per chiarezza, in quanto potrebbe essere inteso nel senso ovvio

di **escludere il pensionato residente all'estero titolare esclusivamente della pensione italiana**. Forse, però, si vuole precludere l'accesso al regime anche al caso del **soggetto con la pensione estera e con la pensione italiana**.

Una ulteriore questione sollevata dalla circolare, ma già evidente dalla lettera della norma, attiene al fatto che, siccome il regime è ammesso se il soggetto non era fiscalmente residente in Italia, ai sensi dell'**articolo 2, comma 2**, ciò che rileva è il **“solo dato dell'iscrizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente”**. Pertanto **“il soggetto che non si sia mai cancellato da tale registro non può esercitare l'opzione in esame”**. Ciò significa che, a differenza di altre situazioni, **non è possibile superare il problema della mancata iscrizione all'Aire** invocando l'applicazione delle **Convenzioni contro le doppie imposizioni**.

Altro aspetto da valutare è se possa essere accettato un **trasferimento di residenza solo formale**. Ad esempio potrebbe accadere che il pensionato si **trasferisca al Sud** iscrivendosi all'**anagrafe della popolazione residente di un piccolo comune** ma che poi scelga di **vivere sempre al nord, ad esempio in un appartamento locato**.

La **risposta negativa era già desumibile dalla circolare 17/E/2017**. La tesi viene assolutamente confermata laddove si legge che **“Giova ricordare che il requisito formale dell'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente è soggetto a controlli da parte delle autorità comunali competenti, come disciplinato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223”**.

Interessante appare anche il passaggio in cui si conferma che il **contribuente che fruisce del regime di cui all'articolo 24-ter Tuir può godere delle deduzioni dell'articolo 10 del TUIR** e delle **detrazioni** concesse dagli **articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del medesimo Tuir**, previste dall'ordinamento interno, se funzionalmente collegate ai redditi, italiani o esteri, assoggettati a ordinaria imposizione in Italia.

Rimangono, invece, **escluse le deduzioni e le detrazioni connesse ai redditi esteri assoggettati a imposizione sostitutiva**. Ciò dovrebbe significare che **non è possibile beneficiare delle deduzioni o detrazioni per lavoro dipendente in relazione alla pensione estera in quanto soggetta alla flat tax del 7%**.

Viene anche confermata l'applicabilità dell'istituto della **remissione in bonis** che, tuttavia, **non è consentito laddove il contribuente abbia omesso di versare in tutto o in parte l'imposta sostitutiva** relativa al primo periodo d'imposta entro il termine ordinario di esercizio dell'opzione, non configurandosi, in tale evenienza, il **“comportamento concludente”** necessario per avvalersi del citato istituto.

La circolare contiene, infine, una **utile tabella recante esempi di redditi esteri** che, per effetto del valido esercizio dell'opzione per il regime di cui all'**articolo 24-ter Tuir**, **non sconteranno più la “itenuta d'ingresso”** prevista dalla vigente normativa domestica.

Si tratta, ad esempio, dei **dividendi soggetti alla tassazione sostitutiva del 26%**. Ciò in ragione

del fatto che in luogo di questa imposta sui redditi finanziari si applica la **nuova imposta sostitutiva del 7%**. Se, per caso, queste ritenute dovessero essere **applicate da una fiduciaria**, le stesse costituiranno un credito che tuttavia il contribuente **non potrà compensare con l'imposta sostitutiva del 7%**.

La circolare ricorda, infine, che la **compilazione del quadro RW ed il versamento di Ivie ed Ivafe sono dovuti solamente in relazione ai Paesi esteri** che il neo residente ha **scelto di escludere dall'imposta forfetaria**. In questi casi egli potrà **beneficiare anche di un credito a fronte delle imposte pagate all'estero**.